



# Federazione Italiana Giuoco Calcio

## Legg Nazionale Dilettanti

### COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: [sicilia.lnd.it](http://sicilia.lnd.it)

e-mail: [crlnd.sicilia01@figc.it](mailto:crlnd.sicilia01@figc.it)

## Stagione Sportiva 2018/2019

### Comunicato Ufficiale n° 215 CSAT 13 del 19 dicembre 2019

#### CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

#### COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che, ai sensi dell'art. 142 comma 3 C.G.S., anche per la corrente stagione sportiva 2019/2020 troverà applicazione l'art. 38 n.7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra. Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

#### 1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it)

#### 2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it)

**Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale**  
**Riunione del giorno 19 dicembre 2019.**

**APPELLI**

**Procedimento 39/A**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore**  
**Componente Avv. Francesco Giarrusso**  
**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga**  
**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

SOC. ACADEMY PARMA S. ALFONSO (PA) Avverso assegnazione gara perduta per 0 – 3; punti 1 di penalizzazione in classifica ed € 100,00 di ammenda.  
 Campionato 3<sup>a</sup> Cat. Girone “B” Gara Ustica – Academy Parma del 24.11.2019.  
 C.U. n.23 del 28.11.2019 Delegazione Provinciale di Palermo.

Con reclamo inviato a mezzo pec del 5.12.2019 la Soc. Academy Parma S. Alfonso, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata e chiede che l'adita Corte in accoglimento del proposto gravame voglia disporre la ripetizione della gara atteso che la mancata presentazione in campo sarebbe dipesa da una causa di forza maggiore in ragione delle pessime condizioni meteo marine che il giorno della gara interessavano la zona di Palermo e Ustica tali da non assicurare alla squadra il ritorno da Ustica come da certificazione rilasciata dall'agenzia di viaggio “Naviservice” che all'uopo allega.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che il reclamo, interessando il risultato gara, non risulta notificato alla consorella per la qualcosa lo stesso è da dichiarare inammissibile e ciò senza sottacere che la reclamante avrebbe dovuto fare valere già davanti al Giudice di primo grado la causa di forza maggiore mediante tempestivo invio del preannuncio di reclamo e conseguenti motivi.

All'udienza del 17/12/2019 il Presidente dell'appellante, regolarmente convocata avendone fatta regolare richiesta, aveva tuttavia richiesto un rinvio dell'esame del gravame per verificare se il reclamo era stato notificato alla consorella riservandosi di depositare copia della ricevuta attestante l'avvenuta notifica.

All'odierna udienza di rinvio nessuno è comparso per la reclamante né risulta depositato in atti l'attestazione di avvenuta notifica del reclamo alla consorella.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00), non versato.

Il Presidente relatore  
 Avv. Ludovico La Grutta

**Procedimento n.43/A**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore**  
**Componente Avv. Francesco Giarrusso**  
**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga**  
**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

A.S.D. NUOVA POLISPORTIVA ACQUEDOLCI (ME) Avverso decisione ripetizione gara.  
 Campionato Promozione Girone "B" Gara: Rocca di Caprileone – Nuova Pol. Acquedolci  
 del 24.11.2019.  
 C.U. n. 194 del 6.12.2019.

Con rituale e tempestivo gravame la ASD Nuova Pol. Acquedolci, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata e ne chiede la riforma con assegnazione ad essa reclamante della vittoria per 3 – 0 sostenendo la legittimità della decisione del DDG di sospendere la gara dopo che lo stesso era stato attinto da due sputi da un soggetto iscritto in distinta, poi risultato non tesserato.

A sostegno della sua tesi l'appellante richiama due arresti giurisprudenziali del GST dell'Emilia Romagna che, in casi simili, ha deciso in maniera conforme a quanto oggi richiesto.

Quanto sopra è stato ribadito all'udienza odierna dal rappresentante della reclamante avendone fatta tempestiva e rituale richiesta.

Nulla è pervenuto da parte della consorella benché abbia ricevuto regolare notifica degli atti e della presente udienza.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara che, ai sensi del comma 1 dell'art. 61 del C.G.S. fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che: *"...al 48' del 1° t., a seguito della concessione di un calcio di rigore in favore della squadra ospite, venivo richiamato dal collega AA1...il quale mi riferiva che il sig. Zangla Antonio Vincenzo (dirigente addetto all'arbitro della Società Rocca di Caprileone) aveva tenuto un atteggiamento irrispettoso nei miei confronti pronunciando le seguenti parole...pertanto adottavo nei confronti del medesimo la sanzione disciplinare di espulsione. A seguito della notifica del provvedimento disciplinare di espulsione, il sig. Zangla Antonio Vincenzo si scagliava con atteggiamento altamente aggressivo verso la mia persona ma veniva prontamente bloccato da alcuni occupanti della stessa panchina. Lo stesso tentava con forza di divincolarsi senza riuscirci e in tale frangente, ad una distanza di circa un metro dalla mia persona, mi colpiva con due sputi, rispettivamente sul petto e sul polso. In seguito il sig. Zangla continuava ad inveire nei miei confronti con le seguenti frasi ingiuriose e minacciose... Lo stesso veniva trascinato a fatica da alcuni tesserati della società locale verso l'esterno del recinto di gioco. A seguito di tale condotta violenta mi vedevo costretto a sospendere definitivamente la gara poiché ritenevo che non sussistevano le condizioni mentali e morali per continuare la gara stessa, sentendomi lesa e offesa tanto come persona quanto e soprattutto come arbitro che indossa una divisa, nel caso di specie oltraggiata con gli sputi ripetuti dallo stesso Zangla, divisa che rappresenta una intera associazione e movimento arbitrale a livello nazionale..."*

Ciò posto questa Corte osserva che ai sensi dell'art. 64 delle NOIF l'arbitro esercita i poteri che gli sono conferiti dalle disposizioni federali e dalle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali" (comma 1) e che lo stesso deve astenersi dall'iniziare o dal far proseguire la gara, quando si verificano fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tale da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio, anche a seguito del lancio di oggetti, dell'uso di materiale pirotecnico di qualsiasi genere o di strumenti ed oggetti idonei ad offendere...(comma 2). Poi è fatto obbligo all'arbitro di astenersi dal dare inizio o dal far proseguire la gara, qualora, anche al di fuori del verificarsi dei fatti o delle situazioni previste al precedente comma, si siano introdotte nel recinto di giuoco persone la cui presenza non sia consentita dalle disposizioni federali...(comma 3).

Le regole del giuoco e la relativa guida dell'AIA, a cui gli arbitri devono attenersi, stabilisce che l'arbitro prima di prendere la decisione di sospendere la gara per i fatti previsti dall'art.64 delle NOIF deve porre in essere, se le circostanze lo consentono, tutte le misure disciplinari che sono in suo potere e solo nel caso in cui le circostanze non lo consentissero, o i provvedimenti assunti non conseguano il ripristino delle condizioni di normalità, l'arbitro deve sospendere definitivamente la gara o proseguirla pro forma per evitare ulteriori incidenti.

Già, prima facie, è evidente che il DDG non si è attenuto a quanto previsto non solo dall'art.64 delle NOIF ma nemmeno a quanto previsto dalle regole del giuoco e della relativa guida AIA che risultano vincolanti nei confronti dell'arbitro.

Di nessun pregio poi appaiono le decisioni allegate ai motivi di gravame sia perché non vincolanti per quest'organo di giustizia, che peraltro non le condivide, sia perché datate nel tempo dovendosi riconoscere, secondo l'attuale struttura del processo sportivo, funzione nomofilattica al Collegio di Garanzia del CONI ed alla Corte Federale per le materie di propria competenza. E ciò senza contare che la richiamata decisione della CFA fatta dal giudice territoriale nella decisione presa nell'anno 2005 non risulta pertinente perché nel caso preso in esame dalla Corte questa, pur rigettando il ricorso (giova ricordare che secondo la struttura del processo sportivo vigente nel 2005 la CFA era giudice di legittimità per cui il ricorso poteva avvenire solo per motivi diritto), ha con un "obiter dictum" rilevato che: "...è inconcepibile che la situazione ambientale in questione, descritta in atti fidefacienti, abbia potuto provocare un certo serio turbamento nel direttore di gara, al punto da non consentirgli di portare a termine con regolarità e quindi serenità il suo operato".

Quindi se da un lato l'arbitro è l'unico che con il suo giudizio può stabilire se vi sono le condizioni per proseguire o meno una gara, per altro verso questo potere non può essere lasciato al suo libero arbitrio; per la qual cosa l'ordinamento sportivo ha previsto che sia comunque sottoposto al controllo della Giustizia Sportiva che, a sua volta deve verificare, con una valutazione ex post, se tale potere sia stato esercitato legittimamente e secondo le regole preposte. Proprio per questo il comma 5 dell'art 10 del CGS prevede espressamente che: "Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi della giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità della gara. In tal caso gli organi della giustizia sportiva possono: a) dichiarare la regolarità della gara; b) adottare il provvedimento della sanzione della perdita della gara; c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare."

Ora, dalla descrizione che fa il DDG dei fatti accaduti, è evidente che la situazione era assolutamente sotto controllo in quanto lo Zangla, sebbene avesse messo in atto il grave gesto nei suoi confronti, era stato comunque bloccato ed allontanato dagli altri tesserati del Rocca di Caprileone i quali non risultano avere messo, a loro volta, atti violenti o di protesta nei confronti dell'arbitro ma, al contrario, sono stati assai collaborativi nei suoi confronti, né risultano esservi stati atti di intemperanza da parte dei sostenitori in quanto alla relativa voce del referto si legge "nulla da segnalare"; nello stesso referto si legge che vi era la presenza di adeguata forza pubblica consistente in tre auto di servizio dei Carabinieri con la presenza complessiva di ben otto Carabinieri di cui alcuni in borghese.

Né possono valere a giustificazione della sua decisione la sua personale mancanza delle condizioni mentali e morali derivanti dall'offesa subita dalla divisa che indossava e quindi, secondo la sua personale visione, all'intero movimento arbitrale, essendo vero il contrario in quanto è notorio che settimanalmente centinaia di arbitri sull'intero territorio nazionale portano a termine le gare con sudore e sacrificio anche se sono oggetto di proteste, sputi e quant'altro.

Quindi, una volta accertato che non vi era alcuna situazione che potesse mettere in

pericolo alcuno dei soggetti partecipanti alla gara, che il DDG non si è attenuto scrupolosamente a quanto stabilito dall'art. 64 delle NOIF e alle regole del giuoco e alle disposizioni dell'AIA esplicitate nella "Guida Pratica" annessa alle regole, che il turbamento addotto dallo stesso è derivato da una suo stato interiore che con un giudizio ex post non appare giustificato dalle circostanze, non può che ritenersi corretta la decisione assunta dal GST che va confermata con conseguente rigetto del reclamo.

La presente sentenza con i relativi atti va trasmessa alla Procura Federale per quanto riguarda il comportamento posto in essere dal sig. Zangla Antonio Vincenzo che, sebbene non risulti essere tesserato per la Soc. Rocca di Caprileone, è soggetto che ha comunque agito nell'interesse della stessa ai sensi del comma 2 dell'art. 2 del CGS. Mentre la sola sentenza va trasmessa al CRA Sicilia per quanto di propria competenza.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia (€ 130,00) non versato.

Si dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale ed al CRA Sicilia per quanto di loro rispettiva competenza.

Il Presidente relatore  
Avv. Ludovico La Grutta

## **Procedimento 45/A**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore**  
**Componente Avv. Francesco Giarrusso**  
**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga**  
**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

A.S.D. FREE TIME (ME) Avverso squalifica fino al 31.03.2020 a carico del calciatore sig. Pruiti Ciarello Matteo.

Campionato Under 15 Regionali Girone "C" Gara: Orsa Promosport- Free Time del 4.12.2019 – C.U. n. 193/sgs 69 del 6.12.2019.

Con rituale e tempestivo gravame l'ASD Free Time, in persona del Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata e pur non contestando il dato fattuale chiede che la sanzione così come inflitta sia rideterminata in termini più equi atteso che per un caso analogo è stata applicata una squalifica di tre gare. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara ed il relativo supplemento rileva che il calciatore Pruiti Ciarello Matteo ha inviato sul profilo Instagram dell'arbitro una foto relativa alla gara da lui diretta accompagnata da una frase dall'evidente tenore offensivo.

Ciò posto il gravame può trovare parziale accoglimento dovendosi rideterminare la squalifica in termini più equi tenendosi conto, da un lato, che quanto posto in essere dal calciatore è certamente un comportamento irrispettoso sebbene aggravato dalla circostanza che lo stesso sia avvenuto in un momento successivo al termine della gara e sul profilo social dell'ufficiale di gara ma dall'altro lato si deve anche tenere conto della giovane età del calciatore per cui appare equo ridurre la sanzione così come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello di Appello Territoriale ridetermina a tutto il 31 gennaio 2020 la squalifica a carico del calciatore sig. Pruiti Ciarello Matteo.

Per l'effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, pari a € 130,00, non versato.



Il Presidente relatore  
Avv. Ludovico La Grutta

### **Procedimento 46/A**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore**  
**Componente Avv. Francesco Giarrusso**  
**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga**  
**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

A.S.D. POL. GIOIOSA (ME) Avverso assegnazione gara perduta per 0 – 3, ammenda di € 600,00 e punti uno di penalizzazione in classifica.

Campionato Promozione Girone "B" Gara ASD Gangi – Pol. Gioiosa del 17.11.2019.

C.U. n. 194 del 6.12.2019.

La Pol. Gioiosa in persona del suo Presidente pro tempore impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata e chiede che l'adita Corte in riforma del suddetto provvedimento disponga la ripetizione della gara in ragione dell'errore tecnico commesso dal DDG avendo apertamente violato il comma 2 dell'art. 61 delle NOIF.

La Corte Sportiva di Appello non può non rilevare che il gravame così come proposto è inammissibile sotto due profili e più precisamente:

La reclamante ha ommesso di depositare presso la segreteria di questa Corte il preannuncio di reclamo entro il termine perentorio di giorni due dalla pubblicazione del comunicato ufficiale in cui sono stati riportati i provvedimenti disciplinare che si intendono impugnare ex art. 76 comma 2 CGS, avendo la stessa inviato nella medesima data dell'11.12.2019 prima il preannuncio di reclamo e successivamente i motivi.

La Pol. Gioiosa con il ricorso innanzi al GST aveva chiesto la ripetizione della gara per due motivi: con il primo aveva lamentato il fatto che il DDG non aveva consegnato loro prima della gara la distinta della consorella sebbene più volte sollecitato sul punto; con il secondo motivo aveva lamentato la irregolare conclusione della gara. Motivi entrambi respinti dal GST con assegnazione della gara perduta per 0 – 6 ammenda di € 600,00 e punti uno di penalizzazione quale prima rinuncia avendola ritenuta rinunciante alla prosecuzione della gara. Con il reclamo innanzi a questa Corte la Pol. Gioiosa impugna solo il capo della decisione relativo al rigetto da parte del GST dei motivi inerenti alla mancata consegna della distinta gara, mentre omette qualsiasi impugnazione sulla assegnazione della gara perduta perché rinunciante per essersi la stessa ritirata dal campo con conseguente formazione del giudicato così determinando comunque l'inammissibilità del gravame.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame e, per l'effetto, dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00), non versato.

Il Presidente relatore  
Avv. Ludovico La Grutta

### **Procedimento n. 47/A**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore**  
**Componente Avv. Francesco Giarrusso**  
**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga**

## **Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

POL. D. ACQUEDOLCESE – NEBRODI (ME) Avverso ammenda di € 750,00.  
 Campionato Promozione Girone “B” Gara: Gangi - Acquedolcese del 01.12.2019.  
 C.U. n. 186 del 3.12.2019.

Con gravame non preannunciato ed inviato a mezzo raccomandata del 7.12.2019, la Pol. D. Acquedolcese – Nebrodi, in persona del suo Presidente Pro tempore impugna la sanzione irrogata dal GST come in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che il sig. Mezzanotte non è riconducibile alla Società, così come appare contraddittoria la circostanza riportata nel referto da uno degli assistenti quando parla di persona non identificata ma riconducibile alla società, per cui chiede la revoca della sanzione anche alla luce di alcuni arresti giurisprudenziali del TNAS che hanno posto dei limiti alla responsabilità oggettiva.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che il gravame è inammissibile per non essere stato preannunciato ai sensi del comma 2 dell’art. dell’art.76 del CGS. Ciò non di meno questa Corte ritiene che debbano essere fatte alcune precisazioni in punto di diritto alla luce dei motivi esposti nel reclamo.

E più precisamente:

- a) L’art. 6 comma 2 del vigente CGS ha abrogato la responsabilità oggettiva ma, comunque, la società risponde in via indiretta per il comportamento dei propri tesserati, o dei soggetti indicati al comma 2 dell’art. 2 del CGS, andando esente solo nel caso in cui abbia adottato un idoneo modello di organizzazione previsto dall’art. 7 del CGS;
- b) Le società rispondono sia per quanto posto in essere dai propri tesserati, sia per quanto posto in essere dai soci o non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo della società, alle persone comunque addette a servizi della società stesse e a coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevanti per l’ordinamento federale ed il sig. Mezzanotte, soggetto già inibito, sebbene non ufficialmente tesserato, agisce comunque nell’interesse della società, così come il soggetto non identificato che indossava una tuta della odierna reclamante; c) Le società, anche se giocano in trasferta, rispondono comunque per i fatti violenti posti in essere dai propri sostenitori.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame e per l’effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00), non versato.

Il Presidente  
 Avv. Ludovico La Grutta

## **Procedimento n.48/A**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore**  
**Componente Avv. Francesco Giarrusso**  
**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga**  
**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

U.S.D. PROVINCIALE (ME) Avverso assegnazione gara perduta per 1 – 6, penalizzazione di un punto in classifica ed € 200,00 di ammenda (prima rinuncia); ammenda di € 150,00.  
 Campionato 2^ Cat. Girone “C” Gara: Don Peppino Cutropia – Provinciale del 7.12.2019.  
 C.U. n. 201 del 11.11.2019.

Con rituale e tempestivo gravame l' USD Provinciale, in persona del Presidente pro tempore, impugna le decisioni assunte dal GST in epigrafe riportate e ne chiede la revoca, con conseguente ripetizione della gara, sostenendo, in buona sintesi che ad abbandonare il terreno di gioco è stato il direttore di gara, e non già essa reclamante, in quanto la gara era stata sospesa per verificare la praticabilità del campo per la sopraggiunta oscurità e il DDG, dopo avere consultato i capitani, emetteva due fischi avviandosi negli spogliatoi. Per quanto attiene poi la ulteriore ammenda rappresenta che gli elenchi sono stati presentati al DDG alle ore 14,45.

Nulla è pervenuto dalla consorella.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 del CGS fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva: che le distinte di gara sono state presentate dalla Soc. Provinciale alle ore 15.10; che al 40' del 2° t. la gara è stata sospesa in quanto la Soc. Provinciale rifiutava di continuare la regolare disputa della stessa sostenendo che la luminosità del terreno di gioco non era sufficiente, nonostante il personale sopralluogo di verifica effettuato dal DDG il quale comunicava che la gara poteva continuare regolarmente.

In ragione di quanto sopra, quanto sostenuto dalla reclamante non trova alcun riscontro negli atti ufficiali di gara e per la qualcosa il gravame deve essere respinto, risultando le sanzioni congrue alle plurime violazioni regolamentari poste in essere dall'USD Provinciale e dai soggetti comunque ad essa riferibili, dovendosi ricordare che ai sensi dell'art. 60 comma 1 delle NOIF il giudizio sulla impraticabilità del terreno di giuoco, per intemperie o per ogni altra causa, è di esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.

Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

#### **Procedimento n. 49/A**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore**  
**Componente Avv. Francesco Giarrusso**  
**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga**  
**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

A.S.D. DUE TORRI (ME) Avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Christian Traviglia.

Campionato Promozione Girone "B" Gara: Pol. Gioiosa – Due Torri del 07.12.2019.

C.U. n. 201 dell'11.12.2019.

Con rituale e tempestivo gravame l'ASD Due Torri, in persona del Presidente pro tempore, impugna la sanzione così come inflitta dal GST al proprio tesserato, ed in epigrafe riportata, chiedendone l'annullamento o in subordine una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi che lo scontro tra il Traviglia e un difendente della Soc. Gioiosa rientra nelle normale dinamiche di gioco e che il colpo al volto dell'avversario sarebbe avvenuto in maniera del tutto involontaria.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 CGS fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 20' del 1° t. il DDG ha espulso il sig.



Traviglia Christian per avere colpito volontariamente al volto un calciatore avversario. In ragione di quanto sopra la tesi difensiva della reclamante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara e la sanzione, così come inflitta dal giudice di prime cure, è congrua e non suscettibile della benché minima riduzione essendo stata irrogata nel minimo edittale di cui all'art. 38 comma 1 del CGS.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto reclamo e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.

Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

## **Procedimento 51/A**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**  
**Componente Avv. Francesco Giarrusso**  
**Componente Avv. Giovanni Bertuglia - relatore**  
**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

A.S.D. FC MEGARA AUGUSTA (SR) Avverso la squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Costa Paolo Alessio.  
Campionato Promozione Girone "D" Gara: FC Megara Augusta – Siracusa del 07.12.2019.  
C.U. n. 201 del 11.12.2019.

Con rituale tempestivo gravame l'ASD FC Megara Augusta, in persona del suo presidente pro tempore, impugna la sanzione inflitta dal GST al proprio tesserato così come riportata in epigrafe e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che il sig. Costa Paolo Alessio non ha assunto alcun contegno offensivo nei confronti dell'arbitro.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 CGS fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 10' del 2° t. è stato espulso il sig. Costa Paolo Alessio perché colpiva con uno schiaffo a mano aperta al volto un calciatore avversario, come segnalato dall'assistente di gara.

Il comunicato ufficiale riporta erroneamente che, oltre a tale gesto violento, il calciatore si sia rivolto all'arbitro in modo offensivo, per cui la sanzione applicata dal Giudice sportivo risulta conforme alla gravità del fatto accaduto.

In ragione di quanto sopra il gravame risulta infondato poiché quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara e la sanzione così come irrogata dal GST è congrua, per cui va confermata seppure con motivazione diversa [tre gare per condotta violenta in danno di avversario (art.38 CGS)].

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo, confermando la decisione del giudice sportivo, seppure con diversa motivazione, infliggendo la sanzione della squalifica per tre giornate per condotta violenta in danno di giocatore avversario, per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.

Il relatore  
Avv. Giovanni Bertuglia

Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

---

**PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 19 dicembre 2019**

---

**IL SEGRETARIO**  
Maria GATTO

**IL PRESIDENTE**  
Santino LO PRESTI